

Informativa per la clientela di studio

N. 145 del 14.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Impresa familiare l'inserimento di un nuovo collaboratore

*Nell'impresa familiare l'inserimento di un nuovo collaboratore deve essere effettuato entro il 31.12.2011. Infatti, **per poter produrre effetti già dal 2012, le variazioni devono essere formalizzate entro il prossimo 31.12.2011.***

Premessa

L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nell'ordinamento italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che nascono in seno a una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presta la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.

Secondo tale articolo, si può parlare di impresa familiare quando il familiare presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell'impresa o nella famiglia.

Il lavoro prestato dal familiare, quindi, deve essere continuativo il che esclude che si possa parlare di impresa familiare nel caso in cui il familiare presti la propria attività di lavoro in modo occasionale nell'impresa o nella famiglia.

Per quanto concerne il concetto di familiare, con questa espressione s'intendono: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (ad esempio: figli, genitori, fratelli, nonni, ecc.) e gli affini entro il secondo grado (ad esempio: suoceri, nuore, generi, cognati).

Diritti del familiare

Il familiare che partecipa all'impresa familiare ha una serie di diritti. Essi possono essere distinti in diritti di natura economica e altri diritti.

I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono:

- il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Il tutto in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono:

- il diritto di intervenire nelle decisioni relative l'impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale;
- il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa;
- il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione dell'azienda;
- il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria.

Costituzione dell'impresa in corso d'anno

L'efficacia dell'atto d'impresa familiare si esplica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato stipulato e perdura fino a un nuovo atto di variazione o revoca, sempre che permangano i requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'impresa inizi in corso d'anno, l'atto di impresa familiare può produrre effetti fiscali immediati solo se è stato posto in essere contestualmente all'inizio dell'attività ed è stato registrato nel termine fisso ordinario.

Pertanto, per poter **assicurare la ripartizione al collaboratore del reddito d'impresa già dal 2012 (mod. UNICO 2013), è necessario effettuare il predetto atto entro il 31.12.2011.**

Esempio

Un imprenditore individuale ha avviato l'attività di pasticceria nel 2010. Il 10.9.2011 ha stipulato un atto costitutivo di impresa familiare con il figlio.

Gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono dal 2012, pertanto al figlio potrà essere attribuita la quota di reddito d'impresa 2012, in proporzione all'attività dallo stesso svolta, soltanto in sede di mod. UNICO 2013.

Esempio

Un soggetto ha avviato un'attività d'impresa (idraulico) il 10.11.2011, costituendo contestualmente un'impresa familiare con il fratello.

Gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono già dal 2011, pertanto sarà possibile attribuire al fratello in sede di mod. UNICO 2012 una quota del reddito 2011, in relazione all'attività svolta.

Inserimento nuovi collaboratori

In caso di **inserimento di nuovi collaboratori**, la quota del reddito d'impresa loro spettante potrà essere attribuita a partire dall'anno successivo a quello di modifica dell'atto.

Pertanto, per poter assicurare la ripartizione del reddito d'impresa già dal 2012 (mod. UNICO 2013) anche al nuovo collaboratore, è necessario effettuare la modifica dell'atto entro il 31.12.2011.

Esempio

Un negozio di ortofrutta è gestito in forma di impresa familiare tra il marito (titolare) e la moglie.

Il 20.12.2011 si provvede alla modifica dell'atto dell'impresa familiare, con l'inserimento di un nuovo collaboratore (figlio).

Gli effetti fiscali della modifica decorrono dal 2012 (mod. UNICO 2013). Pertanto, il reddito d'impresa 2011 sarà ripartito tra il titolare e la moglie. Soltanto a decorrere dal 2012 sarà attribuita al figlio la quota di reddito proporzionale all'attività dallo stesso svolta.

Cessazione di collaboratore

In caso di **cessazione in corso d'anno dell'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare da parte di un collaboratore**, allo stesso va attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno. I predetti requisiti della continuità e prevalenza dell'attività svolta vanno verificati con riferimento al periodo anteriore alla cessazione.

Esempio

Un bar è gestito in forma d'impresa familiare tra il marito (titolare) e la moglie. Si ipotizzi che la moglie abbia cessato l'attività nell'impresa familiare a fine ottobre 2011. La quota di reddito 2011 alla stessa spettante sarà commisurata all'attività svolta fino ad ottobre.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 